



COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

Città metropolitana di Venezia

P.zza G.Marconi n. 1 - c.a.p. 30020 - tel. 0421/65212 - fax 0421/658604 - p.i. 00624120275
PEC: comune.noventadipiave.ve@pecveneto.it email: protocollo@comune.noventadipiave.ve.it
sito web: www.comune.noventadipiave.ve.it

Noventa di Piave, 02/03/2020

ALLA CITTADINANZA

Oggetto: **“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”**

Aggiornamento al 02/03/2020 Dpcm 1 marzo 2020

Si evidenzia che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2 del DPCM di cui sopra (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e per le province di Pesaro e Urbino, Savona) sono adottate le seguenti misure di contenimento:

- sospensione degli **eventi** e delle **competizioni sportive** di ogni ordine e disciplina, sino all'8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. È fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2 (ivi compreso il Veneto) per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province;
- sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le **manifestazioni** organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
- apertura dei **luoghi di culto** condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei **servizi educativi per l'infanzia** di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della **frequenza delle attività scolastiche** e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
- apertura al pubblico dei **musei** e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- sospensione delle **procedure concorsuali** pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi

compresi gli esami di stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;

- svolgimento delle attività di **ristorazione, bar e pub**, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui al punto che precede, condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
- limitazione dell'accesso dei visitatori alle **aree di degenza**, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
- rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti nelle **residenze sanitarie assistenziali** per non autosufficienti.

Conseguentemente, è confermata la chiusura al pubblico fino all'8 marzo 2020:

- del Centro Anziani.

Si svolgeranno regolarmente le attività ordinarie:

- del mercato settimanale e del mercato a km.0;
- delle scuole di musica, del Centro Didattico Naturalistico Il Pendolino, dei doposcuola, delle scuole di lingua ecc., in condizioni comunque tali da evitare concentrazioni di persone;
- della Biblioteca Civica, analogamente in condizioni da evitare concentrazioni di persone.

Per una migliore tutela sia dei cittadini che dei lavoratori, in armonia con le disposizioni emanate dal Ministro della Salute e dal Dipartimento Funzione Pubblica, gli Uffici comunali riceveranno i cittadini uno alla volta.

Si consiglia, ove possibile, di privilegiare i contatti telefonici e tramite posta elettronica, nonché l'utilizzo dei servizi online.

IL SINDACO
Dott. Claudio Marian

